

n. 7/2019 del 02 aprile 2019

Più tempo per la fattura elettronica - Depositi Iva, obbligo di autofattura allo Sdi solo per i residenti - Obbligo di fattura elettronica B2B per le prestazioni sanitarie - Attività all'estero, molti avvisi per false anomalie - Ecotassa e bonus sui veicoli «verdi» - Tracciata la compravendita di oro usato

1. PIÙ TEMPO PER LA FATTURA ELETTRONICA: SARANNO 15 I GIORNI PER L'EMISSIONE
2. DEPOSITI IVA, OBBLIGO DI AUTOFATTURA ALLO SDI SOLO PER I RESIDENTI
3. OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA B2B PER LE PRESTAZIONI SANITARIE
4. ATTIVITÀ ALL'ESTERO, MOLTI AVVISI PER FALSE ANOMALIE
5. ECOTASSA E BONUS SUI VEICOLI «VERDI», ISTRUZIONI PER L'USO
6. TRACCIATA LA COMPRAVENDITA DI ORO USATO

1. Più tempo per la fattura elettronica: saranno 15 i giorni per l'emissione

I tempi di emissione della fattura elettronica guadagnano cinque giorni con effetto quasi immediato. La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva del quarto trimestre potrà essere evitata inserendo le informazioni a riguardo all'interno della dichiarazione Iva, che però andrà presentata entro il 28 febbraio. Mentre dal 2020 ci sarà la possibilità di cedere il credito Iva trimestrale chiesto a rimborso.

Si preannuncia poi un restyling del calendario fiscale: il termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e Irap passerà dal 30 settembre al 30 novembre mentre per la dichiarazione Imu-Tasi ci sarà tempo fino al 31 dicembre. Inoltre il modello F24 potrà essere utilizzato sempre dal 2020 anche per il versamento delle imposte sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche.

Sono alcune delle principali modifiche approvate ieri alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali (atto Camera 1074) in commissione Finanze a Montecitorio. L'esame proseguirà anche oggi con lo scoglio da superare dell'attribuzione delle competenze sulla cessione di quote di società anche a commercialisti e avvocati, sebbene il sub-emendamento presentato la scorsa settimana punti a circoscriverne l'ambito alle sole ditte individuali mantenendo così per il resto l'attuale riserva per i notai. Poi il provvedimento è atteso all'esame dell'Aula a partire da lunedì 15 aprile.

Intanto, tra le modifiche che hanno incassato già il via libera della commissione Finanze c'è la

riscrittura del concetto di autonoma organizzazione, anche in questo caso con decorrenza dal 2020. Saranno quindi esclusi dall'Irap i lavoratori autonomi il cui volume d'affare non supera i 150mila euro qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75% dei compensi percepiti e comunque nell'attività non siano impiegati più di un dipendente a tempo pieno o due part time. Ma si prospetta anche un alleggerimento - fortemente voluto dalla relatrice Carla Ruocco (M5s) - nella compilazione degli Isa: dai modelli che saranno presentati nel 2021 non dovranno essere più inseriti i dati già indicati nelle dichiarazioni dei redditi e l'Agenzia metterà a disposizione in un'area riservata i dati a sua disposizione. Come spiega Ruocco «con questa legge che nasce dalla Camera, si realizza un passo in avanti importante sulla strada delle semplificazioni fiscali, tema caro ai contribuenti e alle imprese.

Inoltre, è previsto un pacchetto ad hoc sull'economia circolare e agevolazioni per chi apre nuove attività commerciali. Insomma, una boccata di ossigeno per coloro che portano avanti la nostra economia».

Tra gli emendamenti proposti dal vicepresidente della commissione Finanze Alberto Gusmeroli (Lega) e che hanno già incassato l'ok, anche l'esonero da dichiarazioni del possesso dei requisiti per il dimezzamento della base imponibile per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

2. Depositi Iva, obbligo di autofattura allo Sdi solo per i residenti

L'autofattura di estrazione dei beni da un deposito Iva deve essere inviata al sistema d'interscambio solo da parte di operatori residenti o stabiliti e non anche dai soggetti non residenti identificati in Italia.

Questa è la conclusione a cui arriva la risposta 104 di ieri dell'agenzia delle Entrate.

L'estrazione per la commercializzazione o l'utilizzo in Italia dei beni immessi nel deposito Iva comporta il pagamento dell'imposta mediante emissione di un'autofattura.

In particolare, il deposito Iva si configura a tutti gli effetti come un deposito fiscale speciale, che consente di differire il momento di assolvimento dell'imposta alla data di estrazione dei beni immessi in consumo nel territorio dello Stato, attraverso l'applicazione del meccanismo del reverse charge.

Con l'estrazione dei beni dal deposito Iva si va poi a concludere il regime di sospensione d'imposta. L'operatore italiano che procede all'estrazione deve documentare l'operazione emettendo autofattura di acquisto e procedendo successivamente all'annotazione della fattura, esclusivamente nel registro degli acquisti.

Pertanto, tenuto conto che l'obbligo di e-fattura decorre dal 1° gennaio 2019 per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, occorre verificare se l'estrazione dei beni dal deposito debba essere gestita mediante un'autofattura cartacea o elettronica.

Sul punto si rende opportuno richiamare il chiarimento (2.16) reso dall'agenzia delle Entrate nel corso del convegno del 15 gennaio scorso promosso dal Cndcec, secondo cui l'autofattura in esame va emessa in formato elettronico.

Nello specifico, il documento che si formerà al momento dell'estrazione dovrà essere trasmesso via Sdi e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. La

stessa fattura elettronica concorrerà poi alla liquidazione periodica dell'Iva.

Sul tema arriva ora la risposta 104/E/2019. L'istante chiedeva se l'obbligo di autofattura, emessa in formato elettronico all'atto di estrazione dei beni dal deposito Iva, trovasse applicazione anche nei confronti di soggetti esteri identificati in Italia tramite rappresentante fiscale, come appunto nel caso prospettato nell'interpello.

L'istanza si presenta più che legittima se si pensa che, in un quadro normativo piuttosto mutevole, questi soggetti, inizialmente contemplati tra i soggetti destinatari dell'obbligo di fattura elettronica, sono stati esclusi prima dalla circolare 13/E/2018 e dopo, in via definitiva, dal DL 119/2018.

In ogni caso, la risposta dell'agenzia è stata più che netta e soprattutto conforme al dettato normativo, decretando di fatto l'esclusione dei soggetti identificati dall'obbligo di emettere autofattura elettronica per estrazione dei beni da un deposito Iva e specificando, al tempo stesso, che il rappresentante fiscale dell'istante potrà procedere all'emissione delle autofatture in esame in modalità analogica o elettronica extra Sdi.

A completare il perimetro applicativo, è poi la conferma relativa all'esclusione di tali soggetti anche dalla nuova comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del DLgs 127/2015 (cosiddetto «esterometro»).

3. Obbligo di fattura elettronica B2B per le prestazioni sanitarie

L'agenzia delle Entrate conferma l'obbligo di fattura elettronica B2B per le prestazioni sanitarie, ma le aziende anche per tali fatture devono prestare molta attenzione ai profili privacy.

Con la risposta n. 103 del 9 aprile 2019 l'Agenzia torna sulla materia della fatturazione delle prestazioni sanitarie, confermando gli orientamenti consolidati. Una studio associato operante nel settore odontoiatrico chiedeva lumi sul trattamento di varie attività: prestazioni odontoiatriche; chirurgia e medicina estetica; commercializzazione di prodotti estetici; collaborazioni con aziende. Ipotizzava di dover emettere fattura elettronica - con la sola eccezione delle prestazioni sanitarie incluse nella precompilata - per tutte le proprie attività, compresa la medicina e chirurgia estetica, trattandosi di spese indetraibili e quindi non soggette a invio al sistema Tessera sanitaria.

L'Agenzia risponde che le prestazioni sanitarie B2C non devono mai essere fatturate via Sdi, a prescindere tanto dal soggetto (persona fisica, società, eccetera) che le eroga quanto dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema TS. Come ricordato più volte (si veda da ultimo il Sole del 20 marzo), tale divieto discende direttamente dalle prescrizioni del Garante (provvedimento 20 dicembre 2018), a tutela del diritto alla riservatezza individuale sullo stato di salute; il divieto prescinde pertanto dalla detraibilità, o meno, della spesa come pure dall'obbligo di trasmissione.

L'Agenzia ribadisce che nelle prestazioni sanitarie B2B va sempre emessa e-fattura via Sdi (salve esenzioni specifiche per l'emittente), ma non esamina il delicato caso della fattura B2B per prestazioni sanitarie a favore di dipendenti del cessionario (ad esempio visite di medicina del lavoro, cure coperte da welfare aziendale, eccetera). Per provare l'inerenza del costo, infatti, l'azienda deve dimostrare che la spesa si riferisce ai dipendenti; ma i dati del dipendente indicati nella fattura elettronica entrano nello Sdi (il che è vietato dal Garante).

La fattura elettronica B2B dovrà quindi impiegare metodi indiretti di identificazione del beneficiario della prestazione (ad esempio, numero di matricola, di cartella clinica o del sinistro/infortunio). Un problema analogo si potrebbe porre quando le farmacie dovranno, dal 1° luglio, trasmettere i

corrispettivi in formato Xml: gli scontrini parlanti abbinano infatti un codice fiscale alla relativa spesa sanitaria e questi dati non possono essere trattati massivamente dall'Agenzia.

Quanto alla vendita di prodotti estetici, si conferma l'obbligo di e-fattura Sdi, salvo che si tratti di prodotti soggetti ad invio alla precompilata (o, aggiungiamo noi, siano prodotti con valenza sanitaria anche se indetraibili).

L'Agenzia ricorda infine che restano salve le modalità alternative di documentazione fiscale (ad esempio scontrino e ricevuta fiscale per i dettaglianti) e che - come già ricordato nella risposta n. 78/2019 (si veda il Sole del 20 marzo) - il divieto di fattura Sdi non esclude la possibilità di emettere, in luogo della fattura analogica (fatta di atomi) anche una fattura elettronica (fatta di bit), ma non transitante per lo Sdi: è il tipico caso del documento pdf o della fattura direttamente emessa in forma di messaggio email. Queste modalità telematiche "non Sdi", ancorché lecite, non esonerano però l'emittente dall'adozione di tutte le cautele, anche di sicurezza informatica, imposte dal Gdpr.

4. Attività all'estero, molti avvisi per false anomalie

Anche quest'anno le Entrate hanno inviato comunicazioni di anomalia (le «comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo») a contribuenti che risultano detenere attività finanziarie all'estero non indicate nella dichiarazione dei redditi.

Le comunicazioni scaturiscono dall'elaborazione dei dati derivanti dallo scambio di informazioni automatico sui capitali all'estero (Facta, Common reporting standard e articolo 8 della direttiva 16/2011); non costituiscono avvio di un'attività ispettiva, ma solo l'invito a regolarizzare spontaneamente, con ravvedimento operoso, eventuali irregolarità.

Molte di queste comunicazioni riguardano però posizioni regolari, in quanto riferite a soggetti che detengono investimenti all'estero per il tramite di intermediari finanziari italiani che svolgono il ruolo di sostituti d'imposta.

Assogestioni, nella circolare 30/19/C del 4 aprile, affronta la tematica dal punto di vista del risparmio gestito. Come riferisce l'associazione, alcune comunicazioni hanno riguardato residenti in Italia, titolari di quote o azioni di Oicr di diritto estero non dematerializzati sottoscritte tramite intermediari residenti in Italia a cui è stato conferito mandato con rappresentanza.

Queste comunicazioni sono causate da «false anomalie» imputabili a un difetto di coordinamento fra la disciplina sullo scambio automatico (CRS/DAC2) e la normativa italiana sul monitoraggio fiscale. La normativa CRS/DAC2 richiede agli Oicr esteri di segnalare i dati dei soggetti che risultano iscritti nel registro dei partecipanti alla propria autorità fiscale, che, a sua volta, li trasmette alle amministrazioni dei Paesi di residenza degli investitori. Pertanto, nel caso in cui le partecipazioni siano state sottoscritte da una persona fisica residente in Italia tramite un intermediario italiano che opera «in nome e per conto dell'investitore finale», l'Oicr estero trasmette le informazioni dell'intestatario delle partecipazioni alla propria Autorità fiscale, che le inoltra alle Entrate.

L'Agenzia, non trovando corrispondenza in RW, rileva un'anomalia che in realtà non esiste.

Secondo Assogestioni, considerato che non è stata commessa alcuna violazione degli obblighi dichiarativi, il contribuente può limitarsi a fornire agli uffici la documentazione utile a chiarire

l'anomalia segnalata.

Con riguardo alla documentazione, l'Associazione, tenuto conto della mancanza di un orientamento univoco all'interno degli uffici locali dell'amministrazione, ha contattato la direzione centrale delle Entrate per chiedere specifiche indicazioni in merito, fornendo esempi di rendiconti annuali rilasciati da gestori di Oicr esteri, di cui la direzione centrale potrà tener conto nell'ambito delle istruzioni da diramare agli uffici competenti per i controlli.

Va considerato che le false anomalie per i fondi comuni possono presentarsi anche per i contribuenti che detengano all'estero affidate in amministrazione senza intestazione a fiduciarie italiane (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 dicembre 2018), dato che in questi casi le relazioni presso l'intermediario estero sono intestate direttamente al contribuente.

Resta il fatto che le false anomalie comporteranno perdite di tempo sia per i contribuenti sia per gli Uffici.

5. Ecotassa e bonus sui veicoli «verdi», istruzioni per l'uso

L'incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti spetta anche se il veicolo è ceduto dall'estero e per il cambio in euro verranno emessi appositi provvedimenti. L'ecotassa è dovuta se acquisto e immatricolazione avvengono nel periodo temporale di validità della norma.

La risoluzione 32/E del 28 febbraio 2019, emanata dall'agenzia delle Entrate, ha chiarito la portata delle nuove norme sia sull'incentivo per l'acquisizione di veicoli non inquinanti, sia sulla ecotassa da applicare all'acquisizione di veicoli inquinanti.

Andando a esaminare alcuni particolari aspetti sia dell'incentivo che dell'ecotassa, la predetta risoluzione chiarisce, partendo dall'incentivo, che nel determinare il prezzo di acquisto del veicolo, che può essere al massimo di 50mila euro, nel caso in cui il listino ufficiale della casa produttrice indichi i prezzi in una valuta diversa dall'euro, «in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra privati», si può tenere conto del cambio delle valute estere accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con apposito provvedimento dell'agenzia delle Entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.

Non solo. Ove il veicolo usato che viene consegnato dall'acquirente, e che comporta una maggiorazione dell'incentivo, in presenza delle caratteristiche individuate dalla norma, non sia, nei termini prescritti dalla norma, avviato dal venditore alla demolizione o non sia richiesta dal venditore stesso la cancellazione per demolizione, il comma 1034 dell'articolo 1, della legge 145/2018 prevede il «non riconoscimento del contributo». La risoluzione richiamata afferma che tale non riconoscimento si deve intendere nel senso che «per quanto di competenza, l'impresa produttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito d'imposta».

Per quanto concerne, invece, l'ecotassa, viene chiarito innanzitutto dall'agenzia delle Entrate che essa è dovuta qualora l'acquisto, anche tramite leasing, e l'immatricolazione avvengano, entrambi, all'interno della finestra temporale compresa tra il primo marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Pertanto, nel caso in cui un veicolo aventi le caratteristiche per essere assoggettato a ecotassa, sia stato acquistato, con conclusione del relativo contratto, a febbraio 2019 e sia immatricolato dopo il 28 febbraio, ossia dal primo marzo 2019 in poi, esso non sarà assoggettato a ecotassa.

Sul versante, invece, dell'acquisto del veicolo nuovo, facendo rilevare anche quello effettuato all'estero, sempre con acquisto e immatricolazione avvenuti nell'arco temporale sopra indicato, la risoluzione specifica che l'ecotassa non trova applicazione con riferimento ai veicoli per uso speciale indicati nell'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE, come, per esempio, i camper, i veicoli blindati, le ambulanze, i veicoli con accesso per sedia a rotelle.

Il versamento dell'ecotassa avviene da parte dell'acquirente ovvero di chi procede all'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, e deve avvenire entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.

6. Tracciata la compravendita di oro usato

Pubblicati alcuni chiarimenti antiriciclaggio per i compro oro relativi ai pagamenti in contanti e all'acquisto dei preziosi ai fini della loro fusione.

Il Mef ha reso disponibili sul sito del dipartimento del Tesoro questi chiarimenti sotto forma di Faq per la compravendita e permuta di oggetti preziosi usati.

Il settore dei compro oro è stato disciplinato dal Dlgs 92/17 completato e attuato con il Dm 14 maggio 2018 che ha definito l'insieme della regolamentazione antiriciclaggio dedicata.

Il decreto attuativo ha il fine di censire il settore, circoscriverne le dimensioni, per tracciare la direzione dei flussi finanziari, per evitare distorsioni anticoncorrenziali causate dalle infiltrazioni della criminalità.

In questo senso il Mef ricorda che dal 3 settembre 2018 è stato istituito all'interno dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi il registro degli operatori di compro oro, a cui gli stessi sono obbligati all'iscrizione pena la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 2mila a 10mila euro.

In ordine ai pagamenti in contanti il Mef ha chiarito che a fronte di un'operazione effettuata da un compro oro d'importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare e o ricevere un pagamento in contanti fino all'importo di 499,99 euro ma per il residuo si deve procedere attraverso mezzi di pagamenti tracciabili da intermediari finanziari autorizzato come ad esempio assegni, carte di credito e bonifici.

Questa modalità di pagamento dovrà essere tracciata dagli operatori compro oro sulla scheda dedicata a tali operazioni prevista dalla normativa antiriciclaggio. Infine un importante chiarimento che potrebbe comportare una impennata di contestazioni di sanzioni e di richieste di iscrizione al registro dei compro oro.

Il Mef ha finalmente chiarito che gli operatori professionali in oro, anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie anche al solo fine esclusivo di fonderli, sono obbligati per esercitare tale attività a essere iscritti al registro speciale detenuto dall'Oam.

Quanto sopra per consentire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ai fini della prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per scopi illegali.

Tali operatori professionali in oro dovranno altresì per il ministero seguire tutte altre disposizioni antiriciclaggio come per esempio l'identificazione, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la segnalazione di operazione sospetta.